

Convenzione per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti

Addì, 31 luglio 2014 in Roma

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

premesso

che le parti avevano costituito con accordo sottoscritto il 15 luglio 1985, successivamente modificato con accordo 8 giugno 1994, una forma autonoma di prestazioni integrative previdenziali per i giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato regolato dagli artt. 1, 2 e 12 del cnlg e che in occasione della rinnovazione contrattuale sottoscritta il 24 giugno 2014 hanno concordato di procedere al superamento della predetta forma autonoma di prestazione integrativa previdenziale e di prevedere un regime transitorio sulla base degli elementi definiti nel predetto accordo di rinnovazione contrattuale, dandosi atto che si sarebbe proceduto alla riscrittura dell'allegato G e degli artt. 27 e 33 del cnlg, sulla base di quanto pattuito il 24 giugno 2014

si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della presente convenzione

La "convenzione per la gestione di forme previdenziali a carattere integrativo di cui all'accordo dell'8 giugno 1994 in favore dei giornalisti professionisti", nonché tutti gli atti successivi e

conseguenti, sono abrogati – per gli aspetti di competenza Fieg e Fnsi – fatti salvi i richiami espliciti operati dal presente accordo.

La presente convenzione regolamenta - con le decorrenze di seguito previste - il regime transitorio delle prestazioni a carico della gestione separata di cui al successivo art. 6, nei confronti di giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato regolato dagli artt. 1, 2 e 12 del cnlg derivante dall'abrogazione degli accordi di cui al comma precedente.

La presente convenzione entra in vigore a far data dal 1 agosto 2014.

Art. 2 Prestazioni erogate

Il regime transitorio comporta:

- a) il mantenimento del diritto al percepimento della prestazione integrativa previdenziale maturata ai sensi e secondo le condizioni dell'accordo del 8 giugno 1994 per tutti i giornalisti di cui al precedente art. 1, titolari del diritto, che abbiano fatto domanda di liquidazione all'Inpgi o che abbiano maturato il diritto all'accantonamento di cui all'art. 3 dell'allegato G in presenza di risoluzione del rapporto di lavoro entro la data di sottoscrizione della presente convenzione (31 luglio 2014). La prestazione assorbe, a tutti gli effetti, l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal cnlg;
- b) il mantenimento del diritto al percepimento della prestazione integrativa previdenziale secondo le condizioni dell'accordo del 8 giugno 1994 a tutti i giornalisti di cui al precedente art. 1, che alla data del 31.12.2014 abbiano un'anzianità di almeno 15 anni nella stessa azienda, con le seguenti limitazioni: verrà calcolato, alla stessa data, l'importo della prestazione integrativa previdenziale in cifra fissa sulla media retributiva degli ultimi 15 anni e con un tetto massimo di € 65.000. Per i giornalisti con rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 12 del cnlg, l'importo della prestazione è pari a tre mensilità, calcolata sulla media retributiva degli ultimi tre anni. Tale prestazione, ferma restando la maturazione dei 15 anni di anzianità aziendale, verrà erogata al verificarsi delle causali di cui all'art. 3 dell'accordo dell'8 giugno 1994 e deve intendersi, per le stesse causali, integralmente sostitutiva dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal cnlg. Il diritto a percepire la prestazione, così calcolata, maturerà al momento del pensionamento, con le modalità successivamente riportate;

- c) a tutti i giornalisti di cui al precedente art. 1 che al momento della sottoscrizione della presente convenzione (31 luglio 2014) abbiano maturato almeno 10 anni di anzianità presso la stessa azienda verrà riconosciuta, soltanto nelle ipotesi di dimissioni (e con esclusione delle dimissioni di cui agli artt. 8, 22, 24, 32 del cnlg), una somma (trattamento integrativo previdenziale) pari a 10mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 14 anni (ma non maturerà 15 anni al 31.12.2014), di 8mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 13 anni, di 6mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 12 anni, di 4mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 11 anni, di 2mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 10 anni. Tale somma sarà percepita dal giornalista interessato al momento del pensionamento. Gli importi riportati, se riferiti a rapporti di lavoro ex artt. 2 e 12 del cnlg, sono ridotti del 50%.

Art. 3 Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 verranno erogate in forma rateizzata per un periodo indicativo rispettivamente di 12 e di 15 annualità, contestualmente all'ammissione al trattamento di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inpgi, secondo i criteri di rateizzazione che verranno definiti dal Regolamento attuativo adottato dalle Parti Sociali istitutive e recepito dalla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 7, che terranno conto dell'età del giornalista, della sua posizione nella graduatoria di attesa, e dell'ammontare della prestazione.

Il Regolamento fisserà anche il tasso di interesse da applicare alle prestazioni nel periodo intercorrente dal momento della maturazione del diritto all'erogazione sino al momento dell'effettiva corresponsione.

Art. 4 decesso dell'avente diritto

In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione integrativa previdenziale di cui al presente accordo, la posizione individuale di sua pertinenza è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari – persone fisiche o giuridiche – da lui designati, ferma restando la naturale tempistica di liquidazione della prestazione. In difetto dei predetti soggetti, la posizione individuale resta acquisita alla presente gestione separata.

Art. 5 Finanziamento delle prestazioni

Per il finanziamento della presente gestione transitoria viene confermato il versamento da parte dei datori di lavoro all'Inpgi di un contributo mensile dell'1,5% sulle retribuzioni corrisposte ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato regolato dagli artt. 1, 2 e 12 del cnlg.

Tale contributo è maggiorato di un contributo aggiuntivo dello 0,35% necessario al finanziamento delle prestazioni, la cui decorrenza, modalità e durata viene disciplinata con separato accordo.

Art. 6 Gestione contabile

L'Inpgi provvede alla gestione delle prestazioni previste dalla presente convenzione con contabilità separata, in cui confluiscono i contributi a carico dei datori di lavoro, operando secondo le disposizioni del proprio Statuto. Le spese di amministrazione, rendicontate alla Commissione paritetica di cui al successivo art. 7, sono addebitate alla gestione separata.

Art. 7 Commissione paritetica

È istituita una Commissione Paritetica costituita da due rappresentanti per ognuna delle Organizzazioni firmatarie della presente Convenzione, cui sono attribuiti compiti di natura interpretativa e consultiva in merito alle materie regolamentate dalla presente Convenzione

Alla commissione Paritetica è affidato il monitoraggio dell'andamento economico della gestione, nonché l'approvazione di eventuali proposte transattive agli aventi diritto in merito alle modalità di erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

La Commissione Paritetica definisce con proprio atto la periodicità delle verifiche intermedie, d'intesa con l'Inpgi, e sulla base dei dati forniti dalla contabilità della gestione separata.

Art. 8 Disciplina transitoria delle prestazioni in attesa di liquidazione

Sino alla data di approvazione del regolamento di cui al precedente art. 3, l'Inpgi proseguirà ad erogare le prestazioni in attesa di liquidazione (di cui al precedente art.2, lett.a) in un'unica soluzione, sulla base della lista d'attesa perfezionata alla data del 31 luglio 2014 e compatibilmente con i flussi di cassa assicurati dalle entrate correnti della gestione.

Art. 9 Contribuzione al Fondo di pensione complementare dei giornalisti

A far data dal 1 ottobre 2014, ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato regolato dagli artt. 1, 2 e 12 del cnlg, di cui al precedente art. 2, lettera c), nonché a tutti coloro che abbiano meno di 10 anni di anzianità aziendale alla data del 31 luglio 2014 o che venissero assunti successivamente, verrà riconosciuto, se iscritti al Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani, un contributo aggiuntivo da destinarsi alla previdenza complementare, pari allo 0,25% della retribuzione mensile, da detrarre dal contributo di finanziamento a carico aziendale di cui al precedente art. 5, comma 1. Tale percentuale sarà elevata allo 0,50% a partire dal 1° gennaio 2026.


Al momento della definitiva liquidazione del Fondo "ex fissa" le parti concorderanno la destinazione della residua percentuale pari al 1%.

Art. 10 Conclusione della gestione transitoria

La gestione transitoria di cui alla presente convenzione si esaurirà al momento della integrale corresponsione delle prestazioni di cui al precedente art. 2.


Federazione Italiana

Editori Giornali



Federazione Nazionale

della Stampa Italiana



In allegato nuova formulazione artt. 27 e 33 del CNLG

NUOVA FORMULAZIONE DEGLI ARTT. 27 E 33 DEL CNLG

In conformità a quanto disposto dal testo di rinnovo contrattuale del 24 giugno 2014, le Parti approvano la seguente riformulazione degli articoli del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, integralmente sostitutiva della precedente, dandosi atto che la nuova disciplina contrattuale è operativa a far data dal 1 agosto 2014.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 27

1) Indennità sostitutiva del preavviso

In caso di risoluzione da parte dell'Azienda del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del giornalista non in prova costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente contratto e non determinata per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto ad un'indennità sostitutiva del preavviso stabilita nella misura di 8 mensilità di retribuzione.

La predetta misura stabilita per l'indennità di mancato preavviso è aumentata di una mensilità per i giornalisti che abbiano un'anzianità di servizio superiore a venti anni.

Per l'elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale che si esplica nell'ambito dell'area direzionale, il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall'art.6, può essere risolto dall'azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo.

In tal caso verrà corrisposto un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribuzione in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso.

Il giornalista, tranne i casi previsti dall'art.32, non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. L'inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere un'indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.

Dichiarazione a verbale

Le parti dichiarano di aver inteso convenire che, data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso per «giustificato motivo» ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 da parte dell'editore, è da escludersi, così come per il passato è sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista e che quindi, nel caso predetto, oltre al trattamento di fine rapporto di cui al paragrafo successivo, è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, l'indennità

sostitutiva del preavviso nella misura integrale ed inderogabile stabilita dall'art.27 del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia - superato l'eventuale periodo di prova - l'anzianità di servizio del giornalista professionista. Con la corresponsione delle predette indennità il rapporto si intende risolto a tutti gli effetti dalla data della comunicazione della disdetta da parte dell'editore.

2) *Trattamento di fine rapporto*

In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt.1 e 2 del presente contratto il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

LIMITI DI ETÀ

Art. 33

L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65esimo anno di età. Fermo restando per i prepensionamenti l'applicabilità dell'art.37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l'azienda nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (Allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art.35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del requisito anagrafico di 62 anni di età.